



somma di € 1.500,00, pari all'ammontare del contributo previsto dall'art. 1, comma 1, del d. l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio), fruito dalla sig.ra Pistacchi Maria, stante l'assenza dei requisiti per la fruizione del contributo stesso.

**1.1) – Riferisce la citazione che:**

a) Con sentenza n. 7/2013 questa Sezione ha dichiarato inammissibile una precedente analoga domanda risarcitoria, proposta nei confronti del medesimo odierno convenuto, nelle vesti di percettore del cennato contributo, facendo tuttavia salva *“la possibilità della riformulazione nei suoi confronti di una nuova, eventuale diversa citazione, alla stregua delle [...] prospettazioni formulate in udienza dal Requirente”* (v. pag. 1 dell'atto introduttivo del presente giudizio);

b) La vicenda, della quale è chiamato a rispondere il sig. Montagna, ha tratto origine da una segnalazione in data 27/5/2011 del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Perugia, circa il rinvenimento di una *“Fiat UNO in evidente stato di abbandono, senza targa, ma identificabile dal numero del telaio* (v. ancora pag. 1).

c) le indagini di competenza avevano consentito di accertare che la predetta vettura *“era stata utilizzata come veicolo da rottamare per l'acquisto di una nuova autovettura presso la concessionaria F.lli Montagna di Corciano, da parte [della] sig.ra Maria Pistacchi”* (v. pag. 2) e che tra la documentazione acquisita figurava anche *“copia del certificato di rottamazione, rilasciato dalla concessionaria F.lli Montagna in nome e per conto della ditta di autodemolizione Menchicchi s.r.l”, nonché copia del “certificato di rottamazione, rilascia-*

*to dalla concessionaria F.lli Montagna [...] ed il Formulario di identificazione rifiuti, sottoscritto dalla citata concessionaria e dal demolitore Menchicchi, in cui si dichiara[va] che l'autovettura in questione sarebbe stata trasportata dalla concessionaria all'autodemolitore per essere materialmente demolita" (v. pag. 3);*

d) le indagini, inoltre, avevano consentito di accertare l' "effettiva erogazione del contributo statale [come da] nota del 26/9/2011 del Corpo Forestale" (v. ancora pag. 3).

**1.2)** – Ravvisando l'esistenza di un danno erariale, per l'erogazione del menzionato contributo in assenza della prescritta demolizione della cennata autovettura, la Procura ha invitato a dedurre l'odierno convenuto ed il titolare della ditta di demolizione, sig. Cesare Menchicchi, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 19/1994, con atto del 17/4/2013.

**1.3)** – I chiarimenti offerti dal sig. Menchicchi con la nota controdeduttiva del 29/5/2013 e con l'audizione personale del 12/6/2013 hanno indotto la Procura regionale ad archiviare la posizione del predetto, per carenza di colpa grave (v. provvedimento del 14/10/2013 in atti).

Il sig. Montagna, invece, non ha controdedotto.

**2)** – In diritto, la citazione ha affermato la responsabilità del sig. Montagna "per aver violato la normativa che assegna ai venditori di veicoli nuovi specifici compiti di gestione e controllo del contributo statale connesso alla vendita di veicoli nuovi, previa rottamazione di veicoli inquinanti" (v. pagg. 4-6).

**2.1)** – In tal senso, la Procura ha enucleato un rapporto funzionale di servizio tra i venditori di auto nuove e l'Amministrazione (statale), argomen-

tando dalle disposizioni dell' *“art. 1, commi 230-234 della l. n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 1, comma 9-bis del d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009”*.

Con specifico riferimento al caso in discussione, la Procura ha sostenuto che il sig. Montagna *“ha ottenuto la conveniente investitura di curare i servizi relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'erogazione del contributo per la rottamazione, svolgendo un ruolo primario e determinante che lo rende compartecipe dell'attività pubblicistica”* (v. pag. 7-11).

**2.2)** – Nel rilievo che l'autovettura che si sarebbe dovuta rottamare *“è stata ritrovata dal Corpo Forestale abbandonata in una zona vicino l'intestatario dell'auto”* (v. pag. 4 della citazione), parte attrice ha chiesto la condanna del predetto, per aver *“dolosamente omesso i dovuti controlli sui requisiti previsti per la concessione del contributo, fino ad attestare falsamente alcuni titoli previsti dalla normativa”* (v. pag. 12 della citazione).

A tal fine ha argomentato anche per la sussistenza del danno (v. pagg. 12-13) e del nesso di causalità con la censurata condotta del convenuto (v. pag. 7 e pag. 14).

**3)** – All'odierna, pubblica udienza, non rappresentato il convenuto, il P.M. ha concluso per la condanna del convenuto medesimo.

#### **Motivi della decisione.**

**1)** – La pretesa attrice è fondata e, come tale, va accolta.

**2)** – Al riguardo giova muovere dalla considerazione che, come correttamente rilevato da parte attrice, gli obietti perseguiti dall'art. 1 del d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009, volti ad incentivare: a) il *“rinnovo del parco circolante”* e b) l' *“acquisto di veicoli ecologici”*, vengono normati-

vamente perseguiti mediante *“la demolizione delle autovetture [...] di categoria euro 0, euro 1 o euro 2”* e l’acquisto *“di autovetture nuove, di categoria euro 4 o euro 5”* (v. comma 1).

Il procedimento da seguire per la realizzazione in concreto delle cennate finalità di pubblico interesse, alle quali è specificamente funzionalizzato il contributo di €1.500 (ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 5/2009), è quello delineato dalle *“norme di cui ai commi 230-234 dell’art. 1 della l. n. 296/2006”* (v. art. 1, comma 9, del d.l. n. 5/2009).

**2.1)** – Le citate norme dell’art. 1, commi 230-234, della l. n. 296/2006, dal canto loro, disciplinano il procedimento di concessione del contributo previsto dai precedenti commi 224-229 del medesimo art. 1 della l. n. 296/2006.

Trattasi di contributo analogo a quello oggetto del presente giudizio, in quanto volto anch’esso ad incentivare la sostituzione dei veicoli, *“in attuazione del principio di salvaguardia ambientale”* (v. art. 1, comma 224, della l. n. 296/2006).

**2.2)** – Il punto nodale del procedimento in parola è costituito dalla *“sostituzione”* dei veicoli, da realizzare mediante la *“demolizione”* di quelli vecchi, e coinvolge specificamente il venditore delle nuove autovetture per la concreta realizzazione delle finalità di pubblico interesse perseguite.

**2.3)** – Il venditore delle nuove autovetture, infatti, è tenuto:

A) *“entro 15 gg. dalla data di consegna del veicolo, [...] a consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e a provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione [del veicolo vecchio] al pubblico registro automobilisti-*

co” (v. comma 233 dell’art. 1 della l. n. 296/2006);

B) integrare “*la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico [...] con una dichiarazione [sostitutiva di atto di notorietà] in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti [ambientali]; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri [di demolizione] autorizzati di cui all’art. 3, comma 1, lettera p del d.lgs. 209/2003; c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione*”

(v. comma 230 dell’art. 1 della l. n. 296/2006);

C) trasmettere alle “*case costruttrici o importatrici : a) copia della fattura di vendita [...] e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione; b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente*” (v. comma 232 del precitato art. 1)

**2.4)** – Dal canto loro, “*le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione [di cui sopra] fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita*” (v. ancora comma 232 del ripetuto art. 1).

**2.5)** – Dalle riferite disposizioni dell’art. 1 della l. n. 296/2006, pertanto, risulta evidente l’entità e la consistenza dei doveri gravanti sul venditore dei nuovi veicoli, nonché la loro funzionalizzazione alla concreta realizzazione delle finalità pubbliche perseguite.

**2.5.1)** – Siffatta funzionalizzazione connota l'intima essenza delle

posizioni giuridiche soggettive che gravano sul venditore delle nuove autovetture in termini di compartecipazione all'esercizio di potestà pubbliche, così che il venditore stesso è costituito garante dell'effettiva demolizione degli autoveicoli ritirati.

In questa ottica, il venditore è titolare di posizioni giuridiche che non rilevano più sul piano intersoggettivo privato soltanto, ma acquistano anche una particolare valenza pubblica, nei rapporti con l'Amministrazione statale che eroga il contributo, per la realizzazione delle ricordate finalità di interesse pubblico.

**2.5.2)** – Per tal via, dunque, il venditore delle nuove autovetture di vendita "*compartecipe fattivo*" (ex Cass. n. 4511/2006 e successive analoghe pronunce) dell'intervento pubblico nei settori di "*rinnovo del parco circolante*" e di "*salvaguardia ambientale*" (ex art. 1 del d.l. n. 5/2009), sebbene non sia legato all'Amministrazione pubblica da alcun rapporto di impiego.

**2.5.3)** – Dal complesso delle disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 5/2009 (convertito dalla l. n. 33/2009) e dell'art. 1, commi 230-234, della l. n.296/2006, pertanto, emerge un chiaro rapporto di servizio tra il venditore dei nuovi autoveicoli e l'Amministrazione statale che eroga il contributo, funzionale alla realizzazione delle ridette finalità pubbliche, i cui contenuti sostanziali sono costituiti proprio dai poteri-doveri dianzi indicati.

Trattasi di un rapporto funzionale di servizio strutturalmente diverso da quello considerato da parte attrice a pag. 11 della citazione, mediante richiami alla sentenza n. 763/2012 della Sezione Giurisdizionale Sicilia, data la presenza in quest'ultimo di una apposita convenzione-concessione tra

l'Ente che eroga i contributi e "*l'intermediario privato*" che materialmente liquida i contributi stessi agli aventi diritto, anche essi soggetti privati.

**2.5.4)** – Nel caso di specie, vale evidenziarlo, l' "*inserimento*" del privato nell'attività dell'Amministrazione pubblica è frutto di una valutazione diretta del legislatore, espressa con la funzionalizzazione di alcuni poteri-doveri del venditore alla realizzazione di interessi pubblici, piuttosto che a quelli propri del venditore medesimo.

**2.6)** – In base al rapporto funzionale di servizio ora evidenziato, dunque, il Collegio afferma la giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia (ex art. 37 cpc) e, nel merito, la responsabilità del convenuto, per aver patentemente violato i contenuti sostanziali di tale rapporto.

**3)** – A tale ultimo proposito, il Collegio si limita a prendere atto del rinvenimento dell'autovettura da rottamare in una zona vicina alla residenza di chi ha acquistato la nuova autovettura, così da individuare in tale rinvenimento la "*prova piena*" del mancato adempimento dei doveri di servizio del convenuto, ex art. 1 del d.l. n. 5/20109.

**3.1)** – L'auto in parola, infatti, è stata ritrovata dagli agenti del Corpo Forestale di Perugia "*in evidente stato di abbandono [...] in località Monte del Bosco*" (v. pag. 1 della citazione), a "*poca distanza*" dalla residenza del sig. Cucchia Guido, nipote del titolare dell'autovettura stessa (v. nota del Corpo Forestale dello Stato di perugina n. 655 del 23/5/2011, sub. all. 3, nota deposito atti della procura n.1 del 12/11/2013).

**3.2)** – Il rinvenimento della predetta auto, pertanto, esclude che la stessa fosse stata davvero demolita, come attestato dal convenuto nel "*Certificato di Rottamazione*" in atti (v. allegato alla menzionata nota del Corpo

Forestale di Perugia del 29/7/2011).

**3.3)** – Né può essere invocato, per una diversa soluzione, il “*formulario di identificazione del rifiuto*” (ossia dell’autovettura da rottamare), sottoscritto anche dal responsabile del “*centro di demolizione*”, per la consegna dell’auto al centro medesimo.

La Procura, infatti, ha escluso ogni responsabilità del predetto “*centro*”, tenuto essenzialmente conto delle concrete “*modalità di esecuzione del ritiro dei veicoli*”, che lasciano intravedere una possibile scambio di auto all’atto della consegna al ridetto “*centro*” (v. pagg. 5-6 della citazione).

D’altronde, e con ciò si chiude punto, mancano contestazioni da parte del convenuto sulle osservazioni del sig. Menchicchi, titolare del “*centro di demolizione*” in discorso, considerate dalla Procura per l’archiviazione di ogni pretesa risarcitoria nei confronti del “*centro di demolizione*” medesimo.

**4)** – Né, infine, può condividersi l’idea, pure seguita in precedenza da questa Sezione (v. sent. n. 129/2012), secondo cui: “*la rottamazione, intesa dal legislatore, può dirsi sostanzialmente conseguita anche se il veicolo interessato non è stato materialmente distrutto*”.

**4.1)** – Il Collegio ritiene di dover rivedere l’orientamento espresso in proposito dalla Sezione, atteso che il concetto di “*demolizione*”, al quale fa riferimento l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 5/2009, ha una sua specifica valenza tecnico-normativa e trova la sua “*definizione*” nell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 209/2003 (pure richiamato dall’art.1, comma 230, della l. n. 296/2006, a sua volta richiamato dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 5/2009).

**4.2)** – L’ appena menzionato art. 3, comma 1, invero, prevede che nel concetto di “*demolizione*” siano ricomprese tutte “*le operazioni di cui*

all'allegato I, punto 6", del d.lgs. n. 209/2003

**4.3)** – L' "allegato I)" al d.lgs. n. 209/2003, dal canto suo, al "punto 6" stabilisce espressamente che "l'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi":

a) "smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente";

b) "rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso";

c) "eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero".

**4.4)** – Tale essendo il significato tecnico-giuridico del termine: "demolizione", che figura nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 5/2009, è evidente che esso esprime un procedimento materiale il cui risultato è assolutamente diverso dal mero "stato di abbandono" nel quale il Corpo Forestale ha rinvenuto l'autoveicolo offerto in rottamazione nel caso di specie, come in quello definito con la ricordata sentenza n. 129/2012.

**4.5)** – In conclusione, lo "stato di abbandono" dell'auto da rottamare non è in alcun modo equiparabile alla "demolizione", ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 5/2009, la quale ultima solamente giustifica l'erogazione del contributo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, appena citato.

5) – Poiché, nel caso di specie, l’auto della sig.ra Pistacchi non è stata “demolita” e ciò nonostante la medesima ha fruito del più volte ricordato contributo, così evidenziandosi la palese violazione dei doveri di servizio del convenuto, il medesimo va condannato al pagamento della somma chiesta da parte attrice, corrispondente all’importo del contributo stesso, maggiorata di interessi e rivalutazione.

Tanto, concorrendo anche:

a) la colpa grave del convenuto, se non il dolo (v. in tal ultimo senso pagg. 11-12 della citazione), data l’assenza di una qualsivoglia giustificazione in ordine all’omessa demolizione dell’auto in discorso ;

b) il danno, in ragione del “*credito di imposta*” concretamente fruito dalla ditta produttrice della nuova auto acquistata dalla sig.ra Pistacchi, ex art. 1, comma 231, della l. n. 296/2006 (v. pag. 13 della citazione, nonché documentazione sub n. 4 della nota di deposito atti della Procura n. 1 del 12/11/2013);

c) il nesso di causalità tra il danno stesso e la censurata condotta del convenuto, reso evidente dal fatto che il contributo non spettante è stato erogato proprio in forza della condotta omissiva e gravemente negligente del convenuto stesso (v. anche pag. 7 della citazione).

6) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

CONDANNA

il sig. Enzo Montagna, in qualità di amministratore della società “F.lli Montagna spa”, al pagamento della somma di €1.500 (Euro millecinquecento) a

favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre interessi e rivalutazione dalla data del verificarsi del danno a quella della presente pronuncia.

Sull’importo risultante dalla sorte e dai cennati oneri rivalutativi andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Liquida, a favore dello Stato, le spese di giudizio, nella misura, alla data della sentenza di €306,74 (euro trecentosei/74).

Anche su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 11/3/2015.

L’Estensore

Il Presidente

f.to Fulvio Maria Longavita

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2015

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci